

Incertezza delle misure. Gli operatori hanno bisogno delle regole decisionali

Il decreto legislativo 219/2010, pubblicato lo scorso mese di dicembre, recepisce le Direttive europee 2008/105/CE e 2009/90/CE. Le finalità della seconda sono quelle di definire i criteri di qualità dei metodi analitici, utilizzati per le attività di monitoraggio dello stato chimico delle acque, per ottemperare alla richiesta di qualità e comparabilità dei dati di monitoraggio ai sensi della vecchia Direttiva 2000/60/CE.

Il decreto richiede che tutti i metodi analitici utilizzati per il monitoraggio dello stato chimico delle acque siano convalidati ai sensi della UNI CEI 17025:2005 e, quindi, che questi siano caratterizzati dalla determinazione della loro accuratezza, applicabilità, limite di rivelabilità (rilevabilità?) e di quantificazione, precisione, selettività, recupero e che sia valutata e applicata l'**incertezza di misura da associare al risultato**. (*)

Non possiamo non apprezzare l'attenzione che, per la prima volta in campo ambientale se si esclude l'accenno presente nell'Allegato 1 al D.M. 56/2009, viene dedicata all'assicurazione della qualità e alla corretta presentazione del dato analitico, accompagnato dalla incertezza della misura. Tuttavia ci chiediamo se essa non derivi da un burocratico obbligo/vincolo legato al recepimento della Direttiva oppure rappresenti finalmente una presa d'atto e una scelta di campo per una nuova, per l'Italia, cultura della gestione del dato analitico (chimico, fisico, biologico e ingegneristico).

Le nostre perplessità nascono dal fatto che, stando alle indiscrezioni che abbiamo raccolto, nel 2009, prima dell'uscita delle Linee Guida, l'Ufficio Legale del MATTM ha rigettato l'ipotesi di recepire il principio dell'incertezza della misura da applicarsi integralmente, per imperscrutabili motivazioni di cautela, ribadendo l'incongruo, impari e antiscientifico confronto secco "dato analitico vs limite legale" a proposito degli accertamenti riguardanti le norme in materia di bonifica dei siti contaminati.

Non sarà, per caso, che la scelta di mezzofondo sia quella di utilizzare l'incertezza delle misure solo a quelle, come nel caso dello SQA, dalle quali non derivano provvedimenti amministrativi e/o giudiziari? Spero che i pregiudizi derivanti dai miei quaranta anni di dura esperienza nella pubblica amministrazione vengano smentiti da una chiara presa di posizione da parte di chi la occupa.

Del resto le Linee Guida ISPRA nel 2009 erano state inviate, oltre che alle ARPA/APPA, al Ministero dell'Ambiente e a quello della Salute senza che dai due dicasteri sia stato dato, ad oggi, formale riscontro.

Riteniamo indifferibile, a questo punto, da parte di ISPRA, dopo aver definito le regole decisionali, la richiesta di apertura di un tavolo con il Ministero dell'Ambiente e della Salute - per l'ISS, gli IZS e i resuscitati LSP - ma anche con quello delle Finanze per i Laboratori dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agricoltura per i Laboratori dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi. Si deve arrivare ad un decreto interministeriale che vincoli tutte le strutture pubbliche che in Italia producono misure a conformarsi ai principi delle Linee Guida e a presentare i loro dati ai clienti istituzionali e privati in modo omogeneo, riconoscibile e confrontabile con quelli di tutti gli altri paesi della UE.

Purtroppo dobbiamo constatare che anche i primi destinatari del Documento ISPRA, nonostante l'approvazione formale del Consiglio Federale delle Agenzie, si muovono in ordine sparso e soltanto ARPA Toscana, a quanto ci risulta, lo ha recepito formalmente, rendendolo cogente per le proprie strutture (vedi a "Notizie dall'Associazione" la Determinazione Dirigenziale del Direttore Tecnico del giugno 2010). Negli altri casi l'applicazione dell'incertezza è lasciata alla buona volontà - e responsabilità - degli operatori in termini di criteri per il calcolo e di quando associarla alle misure. Sempre, come sarebbe preferibile, solo nei casi di misure intorno al limite, mai. Insomma gli operatori non vogliono entrare nel merito delle scelte e decidere quali - non è di loro competenza - delle "regole decisionali". Non possono, però, non pretenderle.

UN.I.D.E.A., dopo la capillare diffusione e l'organizzazione dei quattro Seminari di Bologna, Roma, Bari e Palermo, che hanno coinvolto oltre 800 presenze, intende proseguire questo impegno prioritario - chiamiamola anche battaglia - dedicando integralmente il prossimo numero del BEA a questo tema riunendo le relazioni, opportunamente riviste e aggiornate, insieme ad alcuni interventi dei partecipanti alle Tavole Rotonde.

Il Bollettino degli Esperti Ambientali n. 2/2011 avrà una tiratura straordinaria e sarà diffuso capillarmente nelle strutture che producono misure. L'obiettivo ambizioso è che esso diventi uno degli strumenti di lavoro che ogni operatore tiene a portata di mano sulla sua scrivania accanto, magari, al sempre verde *Statistic Manual of the AOAC*.

Gianfranco Pallotti
g.pallotti@unideaweb.it

() La valutazione dell'incertezza di misura acquista una particolare rilevanza, in quanto viene utilizzata per qualificare l'adeguatezza allo scopo del metodo analitico. Infatti si richiede che i metodi utilizzati per le attività di monitoraggio abbiano le seguenti prestazioni minime:*

- *incertezza estesa associata al risultato di misura, valutata alle concentrazioni pari allo standard di qualità ambientale, non superiore al 50% del valore dello standard stesso. L'incertezza estesa sarà ottenuta dall'incertezza tipo composta ponendo il fattore di copertura k uguale a 2 per un intervallo di fiducia di circa il 95%;*
- *limite di quantificazione dei metodi uguale o inferiore al 30% dei valori dello standard di qualità ambientale.*

Per rendere compatibili e confrontabili tra laboratori diversi le incertezze di misura associate ai risultati analitici, il decreto legislativo indica alla lettera A 2.8 bis le modalità da utilizzare per valutare l'incertezza di misura.

La Direttiva richiede infine l'assicurazione del controllo di qualità interno/esterno ai laboratori che effettuano il monitoraggio ambientale attraverso l'utilizzo di materiali di riferimento e la partecipazione a prove valutative, organizzate da organismi accreditati ai sensi della ISO Guide 43-1 (adesso sostituita dalla ISO 17043:2010) oppure riconosciuti a livello nazionale o internazionale. Nel recepimento della Direttiva, il decreto 219/2010 affida a ISPRA l'assicurazione che i metodi utilizzati dalle ARPA/APPA siano convalidati ai sensi della UNI EN 17025:2005 e che l'incertezza di misura sia valutata conformemente a quanto riportato alla lettera A 2.8 bis del decreto sopra ricordato.

Infine la norma affida a ISPRA l'assicurazione della comparabilità dei dati analitici dei laboratori ARPA/APPA attraverso l'utilizzo da parte di questi ultimi di idonei materiali di riferimento e la partecipazione a circuiti interlaboratorio (prove valutative tramite interconfronti), organizzati da ISPRA e da soggetti che operano ai sensi della ISO 17043).